



10.1.01

1° febbraio 2021

Regolamento dell’Azienda comunale (AIM)

Indice

I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
	1. <i>Principio generale e settore di attività dell’Azienda comunale</i>	1
II	ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA.....	1
	2. <i>Organi dell’Azienda.....</i>	1
	3. <i>Il Consiglio comunale</i>	1
	4. <i>Il Municipio</i>	2
	5. <i>La Direzione</i>	3
III	FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ.....	4
	6. <i>Principio</i>	4
	7. <i>Finanziamento degli investimenti</i>	4
	8. <i>Contabilità</i>	4
	9. <i>Riversamento utili al Comune</i>	4
IV	MANDATI DI PRESTAZIONE.....	5
	10. <i>Mandati di prestazione in altri comuni</i>	5
V	DISPOSIZIONI FINALI	5
	11. <i>Approvazione</i>	5
	12. <i>Entrata in vigore.....</i>	5



Regolamento dell'Azienda comunale (AIM)

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Principio generale e settore di attività dell'Azienda comunale

- ¹ È costituita un'Azienda comunale (in seguito denominata Azienda).
- ² Essa si identifica col nome di Aziende Industriali Mendrisio (AIM).
- ³ Ad essa competono l'approvvigionamento in energia elettrica, acqua potabile, gas, teleriscaldamento e illuminazione pubblica della Città di Mendrisio, nonché la costruzione, la gestione, l'estensione e il rinnovo dei relativi impianti di produzione e delle relative reti di distribuzione.
- ⁴ Nei limiti della costituzione e delle leggi, il Comune può assegnare all'Azienda competenze su altri servizi di interesse comunale.
- ⁵ L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della *Legge organica comunale* (LOC), del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.

II ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

2. Organi dell'Azienda

- ¹ Gli organi dell'Azienda sono:
 - il Consiglio comunale;
 - il Municipio.
- ² L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.

3. Il Consiglio comunale

- ¹ L'organo legislativo dell'Azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite ai settori di attività dell'Azienda:
 - adotta i Regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione ed approva contestualmente le tariffe e le tasse applicabili all'utenza, (successivamente definite tramite apposita Ordinanza municipale), riservate leggi speciali o settoriali;
 - esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
 - esamina e delibera i bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda;
 - autorizza le spese d'investimento tramite ratifica di messaggi;
 - autorizza il Municipio ad intraprendere od a stare in lite, a transigere od a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda.

- ² È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.
- ³ Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
- ⁴ Per il settore di attività dell'Azienda, al Municipio sono delegate, ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC, competenze decisionali in materia:
- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); cioè per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale;
 - di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC) sulla base di preventivi e di progetti definitivi; cioè per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale;
 - d'acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); cioè per oggetto fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale;
 - d'intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC); cioè per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale.
- ⁵ Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni, il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale e dal Regolamento comunale.
- ⁶ Per le deleghe alla Direzione dell'Azienda riguardanti l'acquisto ed il commercio di energia si rinvia ai disposti contenuti nel *Regolamento comunale*, nel *Regolamento per la fornitura di energia elettrica* e nel *Regolamento per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas*.

4. Il Municipio

- ¹ Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso è responsabile del regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda e delle sue infrastrutture.
- ² In particolare il Municipio:
- allestisce il *Regolamento dell'Azienda comunale*, e le sue eventuali modifiche, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - allestisce i Regolamenti specifici dei vari servizi erogati dall'Azienda, e le loro eventuali modifiche, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - sottopone al Consiglio comunale i bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda;
 - propone al Consiglio comunale l'approvazione di crediti per la realizzazione di opere concernenti l'Azienda;
 - nomina e gestisce il personale dell'Azienda necessario secondo le modalità previste dal *Regolamento organico dei dipendenti del Comune*;
 - delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
 - fissa le tariffe dell'utilizzo rete e del servizio universale per la distribuzione di energia elettrica, calcolate in base alle prescrizioni della contabilità analitica della ElCom e entro i limiti degli specifici Regolamenti;

- fissa le tariffe dell'acqua potabile, entro i limiti dello specifico Regolamento;
 - fissa le tariffe del gas, entro i limiti dello specifico Regolamento;
 - ha facoltà di assegnare in subdelega alla Direzione AIM i compiti di cui all'art. 9 cpv. 4 LOC e 13 cpv. 2 LOC, nei termini e nei limiti previsti nel Regolamento comunale.
- ³ Riservate leggi speciali, contro le decisioni della Direzione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni;
- ⁴ Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

5. La Direzione

- ¹ Al Direttore sono assegnati in particolare i seguenti compiti:
- la responsabilità della conduzione operativa dell'Azienda;
 - la presentazione della proposta dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda, al Municipio, tramite il Dicastero;
 - l'esecuzione delle risoluzioni municipali inerenti all'Azienda;
 - la formulazione delle proposte al Municipio, tramite il Dicastero, per la nomina dei dipendenti dell'Azienda;
 - la presentazione delle proposte al Municipio, tramite il Dicastero, circa le tariffe dei servizi erogati e le loro modifiche, riservati disposti di leggi speciali e di direttive settoriali;
 - la presentazione delle proposte al Municipio, tramite il Dicastero, circa l'estensione del servizio dell'Azienda e le modifiche dei relativi regolamenti;
 - l'esercizio delle deleghe assegnate dal Municipio;
 - l'emanazione di direttive tecniche e operative valide all'interno dell'Azienda, riservati leggi, regolamenti e ordinanze vigenti;
 - l'elaborazione di proposte di sviluppo delle AIM da sottoporre al Municipio, tramite il Dicastero, e la loro messa in opera, una volta approvate e erogato il relativo credito dalle competenti istanze;
 - la rappresentanza dell'Azienda nelle varie associazioni cantonali e federali delle branches elettrica, dell'acqua potabile e del gas, nonché la rappresentanza e la partecipazione in ENERTI SA e ai vari servizi in favore dei Distributori, da essa erogati;
 - l'esercizio di tutte le funzioni che gli sono attribuite dal Municipio.

III FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ

6. Principio

- ¹ L'erogazione dei servizi aziendali e la gestione finanziaria dell'Azienda sono rette dal principio di causalità.

7. Finanziamento degli investimenti

- ¹ L'Azienda finanzia la sua attività di aggiornamento, estensione e rinnovo delle reti tramite crediti quadro di investimento (art. 175 LOC), che vengono stanziati dal Legislativo comunale e periodicamente da esso rinnovati.
- ² Di regola il singolo messaggio municipale di stanziamento di un credito quadro per l'Azienda conterrà il programma generale degli interventi previsti (cfr. art. 26 cpv. 1 RGFCC) e la richiesta di deroga di cui all'art. 26 cpv. 3 RGFCC.
- ³ La Direzione, tramite il Dicastero, per ogni progetto finanziato dal credito quadro ne chiederà preventivamente al Municipio l'approvazione e lo stacco dal credito quadro del relativo credito di impegno.
- ⁴ Altre attività non contemplate nel cpv. 1 del presente articolo sono finanziate tramite crediti di investimento puntuali (art. 174 LOC), che vengono stanziati dal Legislativo.

8. Contabilità

- ¹ La contabilità dell'Azienda è tenuta dal servizio contabile delle AIM, separatamente da quella comunale (art. 192e LOC).
- ² La contabilità è allestita e presentata in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (RFGCC - modello contabile armonizzato, art. 153 LOC).
- ³ L'Azienda tiene pure una contabilità analitica per la completa separazione dei servizi erogati, dei singoli progetti di investimento, per la rappresentazione del risultato effettivo di ogni servizio e per la gestione e il controllo del principio di causalità.
- ⁴ L'Azienda si dota di un piano finanziario allestito dalla Direzione e sottoposto al Municipio per approvazione, tramite Dicastero, che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.
- ⁵ L'Azienda fa eseguire la revisione contabile annua dalla società esterna definita dal Municipio.

9. Riversamento utili al Comune

- ¹ Il Municipio può proporre, in sede di consuntivo, il versamento di una parte dell'utile dell'Azienda al Comune, se sono date le condizioni cumulative seguenti, stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC:
 - il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio;
 - una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.
- ² Sono riservate disposizioni di legge speciali.
- ³ Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

IV MANDATI DI PRESTAZIONE

10. Mandati di prestazione in altri comuni

- ¹ L'Azienda può assumere, tramite mandato di prestazione, l'erogazione di servizi che rientrano nel mandato dell'Azienda, giusta l'art. 1 del presente Regolamento, anche per altri comuni.

V DISPOSIZIONI FINALI

11. Approvazione

- ¹ Il presente Regolamento ha validità con l'approvazione da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali).

12. Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento, approvato dal Municipio di Mendrisio il 19 maggio 2020, con risoluzione no. 13078, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 5 ottobre 2020 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il 17 dicembre 2020 (no. 151-RE-15772), entra in vigore il 1° febbraio 2021.
- ² Il presente Regolamento dell'Azienda comunale sostituisce ed annulla il *Regolamento organico delle Aziende municipalizzate del comune di Mendrisio* del 10 agosto 1993 e ogni precedente disposizione in materia.

Modifica art. 1 cpv. 3 approvata dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 20 settembre 2021.

Ratificata dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con decisione del 13 dicembre 2021, Incarto n. 2188.